

ALLEGATO "D" ALL'ATTO IN DATA
REPERTORIO NUMERO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA - ASILO MARIA
TERESA FORNASIO & CASA DI RIPOSO DELLA CONSOLATA"

STORIA DELL'ENTE

L'Asilo Infantile Fornasio è nato per volontà della Damigella Maria Teresa Fornasio, nel rispetto del desiderio del defunto fratello Dottor Giuseppe Fornasio, con il contributo di privati cittadini del Comune di Beinasco e di altri corpi morali.

Con testamento del 22 luglio 1865, la Signora Fornasio definì le disposizioni in merito all'utilizzo futuro dell'immobile di sua proprietà e residenza e dispose che i locali fossero adibiti all'esercizio di un'attività educativa, benefica e didattica di istruzione religiosa, morale e intellettuale, da impartire attraverso un Ordine Religioso di Suore; gratuita per i bambini più bisognosi e, previo pagamento di una retta, per i bambini delle famiglie più abbienti residenti nel Comune o nel Distretto Parrocchiale di Beinasco.

In data 11 ottobre 1874 l'Asilo venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto di Vittorio Emanuele II.

Il 18 luglio 1918 venne approvato lo Statuto Organico fino a ora vigente. Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 28 febbraio 2001, l'Asilo è stato riconosciuto scuola paritaria a decorrere dall'anno 2000/2001. Per diversi anni, l'attività dell'Asilo è stata affidata alle suore della Consolata; da ultimo l'attività di direzione dell'Asilo è affidata alle suore Salesiane della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Nel 2015 la Congregazione ha deciso di richiamare le suore ormai in età avanzata senza la possibilità di sostituirle con risorse più giovani per carenza di vocazioni. La Direzione è stata pertanto affidata a un Consigliere volontario del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

La Casa di Riposo della Consolata con sede in Beinasco (TO) nasce come piccolo ospedale nel 1905 per desiderio del suo fondatore, Don Paolo Bertolino parroco di Beinasco. Composto inizialmente da due camere e un solo letto, nel 1908 viene trasferito negli attuali locali.

Nel 1910 con Regio Decreto viene eretto in Ente Morale e acquisisce la proprietà di un immobile per testamento della Signora Fornasio Teresa ved. Galliano.

Sostenuto dalle donazioni, tra fortune e vicissitudini, con la buona conduzione delle suore della Piccola Casa e di una accorta amministrazione, nel 1949 riesce a dotarsi di una sala operatoria funzionante.

Completamente rimodernato nel 1960, viene trasformato definitivamente in Casa di Riposo nel 1970.

Con deliberazione n. 1 dell'Assemblea Generale in data 24 aprile 1971, è stato approvato lo statuto, successivamente approvato fino a oggi vigente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 1078 del 26 aprile 1974. L'Amministrazione nel 1999 ha realizzato la costruzione di una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.), entrata in funzione nel maggio del 2000.

L'Associazione Educazione e Assistenza è nata dalla fusione e contestuale privatizzazione delle due IPAB storiche del paese, con Verbale di Deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti della Casa di Riposo n. 3 del 20 gennaio 2005 e con Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti dell'Asilo Infantile Maria Teresa Fornasio n. 3 del 13 gennaio 2005.

Il 27/07/2005 l'Associazione è stata iscritta al n. 631 nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private e pertanto ha acquisito la personalità giuridica privata.

Nel tempo sono stati realizzati vari interventi di miglioramento strutturale e gestionale.

Nell'anno 2006 sono stati realizzati sedici posti letto (RSA) per ospiti non autosufficienti.

Con un successivo intervento nell'anno 2013 sono stati realizzati venti posti letto RSA ex novo per ospiti non autosufficienti e contestualmente l'Associazione ha ottenuto per la Casa di Riposo l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale per complessivi sessantacinque posti letto RSA (non autosufficienti).

Per ottenere l'accreditamento, l'organizzazione del servizio è stata completamente rivista in funzione di un concetto specifico di miglioramento continuo. Il progetto gestionale del servizio prevede infatti formazione continua del personale, revisione periodica delle procedure, analisi della qualità erogata e percepita e applicazione di protocolli mirati a garantire l'erogazione di un servizio di eccellente qualità.

Nell'anno 2019, come ultimo intervento strutturale, sono stati realizzati dieci posti letto per ospiti non autosufficienti.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – L' "Associazione Educazione E Assistenza - Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa Di Riposo Della Consolata", titolare del Codice Fiscale 86003410015 e della Partita I.V.A. 04545970016, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche in data 27 Luglio 2005 con il progressivo n. 631, in virtù della Determinazione della Regione Piemonte in data 20 Luglio 2005, n. 175, è costituita nella forma di Associazione - Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, con la denominazione **“Associazione Educazione E Assistenza - Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa Di Riposo Della Consolata Ente del Terzo Settore”,** siglabile **“Associazione Educazione E Assistenza - Asilo Maria Teresa Fornasio & Casa Di Riposo Della Consolata E.T.S.”.**

1.2 – L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. R.U.N.T.S.).

1.3 – Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S., la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 2 - DURATA

2.1 – La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SEDE

3.1 – L'Associazione ha sede in Beinasco (TO), alla Via Don Paolo Bertolino n. 24.

3.2 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città metropolitana di Torino, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

ART. 4 – SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

4.1 – L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza a favore dei bambini, degli anziani e relative famiglie.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, l'Associazione persegue seguenti finalità e scopi:

- proseguire la storica attività educativa dell'Asilo Infantile Fornasio, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, quale emanata dallo Stato e dalla Regione Piemonte;
- accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d'ambo i sessi del Comune e Distretto Parrocchiale di Beinasco, dall'età di anni tre a sei;
- provvedere all'educazione fisica, morale, religiosa, intellettuale dei bambini, nei limiti consentiti dalla loro tenera età;
- promuovere l'assistenza degli anziani, quali soggetti bisognosi di tutela;
- proseguire l'attività della storia Casa di Riposo della Consolata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, quale emanata dallo Stato e dalla Regione Piemonte;
- provvedere al ricovero, alla cura e al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, dei poveri di ambo i sessi che abbiano la residenza nel Comune di Beinasco e che non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte od in grado di poterlo fare;

4.2 – Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà, inoltre:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

4.3 – L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

4.4 – L'Associazione è apolitica, apartitica, e, pur non essendo legata ad alcuna confessione religiosa, non ne esclude nessuna, ed anzi è aperta a qualsiasi confessione religiosa con libero accesso alla Casa di Riposo per i conforti spirituali e religiosi agli ospiti. A nessun degente potrà essere imposta alcuna pratica di culto contro la sua volontà. L'attività dell'Associazione esclude espressamente qualsiasi fine di lucro.

Art. 5 – ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

5.1 – L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 – DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

6.1 – L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

6.2 – L'Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, risorse, entrate o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

7.1 – Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra entrate e spese sostenute;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- rette pagate dagli ospiti inseriti in forma privata, convenzionata e con supporto del servizio sociale;
- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

TITOLO III – ASSOCIATI

ART. 8 – ASSOCIATI

8.1 – Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

8.2 – Possono richiedere di aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza.

Possono essere Associati tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda e che condividano le finalità dell'Associazione tendenti ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte.

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

8.3 – I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, deve dare riscontro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.4 – In ogni caso, l'Associazione può respingere la domanda che sia presentata da:

- chi sia stato condannato penalmente, per aver compiuto reati infamanti;
- chi sia stato condannato penalmente, per il reato di terrorismo, razzismo e

xenofobia, pedofilia, violenza verso gli anziani;

- chi in passato abbia posto in essere condotte tali da risultare contrarie ai fini della presente Associazione.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1 – Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 30 (trenta) giorni ha diritto di voto in assemblea, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

9.2 – Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai libri avverrà secondo la seguente modalità: entro trenta giorni dalla richiesta, l'associato sarà contattato da personale incaricato e concorderà una data – entro i successivi venti giorni – nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

10.1 – La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

10.2 – L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, allorché l'Associato si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal suo status di Associato o per gravi motivi (quali, a titolo meramente esemplificativo, morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità sopravvenuta).

10.3 – Il provvedimento di esclusione, corredato dalla motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

10.4 – Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discuterà e si delibererà sulla sua esclusione.

10.5 – L'Associato dichiarato escluso potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.

10.6 – Durante il tempo necessario per il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, i diritti associativi dell'escluso saranno sospesi.

ART. 11 – DIRITTI PATRIMONIALI

11.1 – L'Associato che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'Associazione, non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

ART. 12 – RECESSO

12.1 – Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

12.2 – La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a recedere.

12.3 – La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante l'invio

di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

12.4 – La comunicazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

12.5 – Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso, con la conseguenza che l'Associato recedente sarà obbligato a sanare, in un'unica soluzione, eventuali inadempimenti riferiti alle quote associative non versate.

ART. 12 bis – VOLONTARI

12 bis.1 – L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

12 bis.2 – Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

12 bis.3 – I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 13 – ORGANI

13.1 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei conti.

13.2 – Tutte le cariche associative sono gratuite, ragion per cui non è previsto alcun compenso o emolumento, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione. Le cariche che richiedono competenze specifiche e/o iscrizioni ad appositi albi professionali possono ricevere un compenso, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Sezione I – Assemblea degli Associati

ART. 14 – PRINCIPI GENERALI

14.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

14.2 – Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

14.3 – L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

14.4 – L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 – L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsto l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o

ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15.2 – L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

15.3 – Gli associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

15.4 – L'Assemblea ordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1. – L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.2. – L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con le medesime presenze e maggioranze dell'assemblea ordinaria, anche per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto. Per le sole delibere relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.3 – L'Assemblea straordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ART. 17 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

17.1 – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, o da almeno due Consiglieri, o dall'Organo di Controllo.

17.2 – L'Assemblea è indetta almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, inserito sul sito www.cifaong.it ed affisso presso gli Uffici della sede legale dell'Ente, nonché inviato agli associati e a tutti i membri degli organi, mediante via posta elettronica con avviso di ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è

inviata la comunicazione è quello comunicato al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

17.3 – Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

17.4 – L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

17.5 – L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

17.6 – In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

17.7 – L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

ART. 18 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

18.1 – Ogni associato ha un diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

18.2 - Ogni socio dispone di un voto limitato a quattro membri da eleggere per il Consiglio di Amministrazione e un membro per il Collegio dei Garanti e non è ammesso il voto per delega.

Sezione II – Consiglio Direttivo

ART. 19 – COMPOSIZIONE

1. 19.1 – Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di 9 (nove) consiglieri fino a un massimo di 15 (quindici), di cui:

- n. 3 componenti nominati dal Sindaco del Comune di Beinasco;
- il parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Giacomo Apostolo di Beinasco.

19.2 – L'Attuale Consiglio Direttivo viene confermato in carica fino a scadenza naturale del mandato.

19.3 – La maggioranza degli amministratori è scelta dagli Associati.

ART. 20 – DURATA

20.1 – Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i consiglieri sono rieleggibili.

20.2 – La carica scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

20.3 – In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione del primo escluso. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno dev'essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

20.4 - Decade dalla carica di Consigliere:

l'assente ingiustificato per cinque sedute consecutive. La giustificazione deve essere esibita al Segretario per iscritto prima dell'inizio della seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 – POTERI

21.1 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- approvare i bilanci preventivi e vincolarne gli obiettivi economici e non;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'associazione;

21.2 – Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

ART. 22 – RIUNIONI

22.1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi. È convocato mediante lettera raccomandata o email contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

22.2 – Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 17, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

22.3 – Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della

maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di del Presidente.

22.4 – Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per video o tele-conferenza.

22.5 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

22.6 – Il Presidente, all’inizio di ogni riunione, nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – DELIBERAZIONI

23.1 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

23.2 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

23.3 – Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

23.4 – Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

23.5 – La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs 117/2017.

Sezione III – Presidente e Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 24 – NOMINA DEL PRESIDENTE

24.1 – Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, quest’ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

ART. 25 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

25.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresenta legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio;
- c) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- d) convoca l’Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) predispone la bozza del bilancio d’esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

25.2 – Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisore Legale

ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

26.1 – Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto, alternativamente, sussistendone i presupposti di Legge, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2 – In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi;

26.3 – Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge, previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

ART. 27 – DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

27.1 – L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 28 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

28.1 – All'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

28.2 – L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

28.3 – Ove nominato, il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni, in caso di urgenza), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

28.4 – L'Adunanza del Collegio dei Controllori è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri.

28.5 – Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

28.6 – Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.7 – Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

28.8 – Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista all'art. 17, per lo svolgimento in

video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

ART. 29 – COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

29.1 – L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

ART. 30 – REVISIONE LEGALE

30.1 – La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una Società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo le modalità e le previsioni di Legge, tempo per tempo vigenti.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 31 – ESERCIZIO E BILANCIO

31.1 – L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 – Per ogni esercizio sociale dev'essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Normativa Applicabile.

31.3 – Nei casi previsti dalla Legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ART. 32 – SCRITTURE CONTABILI

32.1 – L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 33 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

33.1 – Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione, si rinvia alla Normativa Applicabile.

33.2 – In ogni caso, ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa può chiedere al Consiglio Direttivo di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion fatta per il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglimento

ART. 34 – SCIoglimento

34.1 – In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore di pari finalità istituzionali, secondo quanto appositamente deliberato.

TITOLO VII – RINVIO

ART. 35 – RINVIO

35.1 – L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra Normativa tempo per tempo applicabile, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.